

INTRODUZIONE

Il reato di lesioni personali ha una storia millenaria. Si tratta, infatti, di una fattispecie delittuosa sanzionata, almeno nei codici moderni, per tutelare l'incolumità degli individui e, nello stesso tempo, per assicurare l'interesse dello Stato all'integrità psico-fisica dei suoi cittadini. Il termine "lesione" fa riferimento a ogni violenza fisica o psichica che causi una malattia del corpo o della mente e che non sia inferta al fine di uccidere.

Questo lavoro si propone di condurre un'analisi storico-giuridica del reato di lesioni personali, soffermando l'attenzione sul ruolo assunto dalla medicina legale nel corso delle diverse epoche.

In questa prospettiva, il primo capitolo introduce il concetto di lesione, il suo significato in ambito medico e, soprattutto, in ambito giuridico, con la spiegazione del reato di lesione; inoltre, nell'ultima parte del primo capitolo, si affronta anche il tema della "malattia", un aspetto molto importante se si vuole capire a fondo la tematica delle lesioni.

Nel secondo capitolo, dopo aver introdotto il concetto di lesione e il suo significato medico – legale, si entra nel vivo della materia con una analisi approfondita delle varie tipologie di lesioni, dalla più classica (ad es. lesioni da arma da taglio) a quella meno conosciuta (ad es. lesioni da energia radiante); questa parte di lavoro è volta a mostrare aspetti delle lesioni molto particolari, conosciute soprattutto da professionisti della medicina legale.

Il terzo capitolo prende in esame la disciplina delle lesioni nel diritto romano, nel diritto intermedio e in quello moderno sino all'unificazione italiana. Se in epoca romana le lesioni personali erano comprese nella nozione molto ampia delle *iniuriae*, nel diritto intermedio il reato ha cominciato ad assumere una fisionomia autonoma, come delitto di lesione corporale, separandosi dalla nozione di ingiuria, che ha finito per indicare l'offesa morale (cioè il fatto illecito contro la reputazione e la dignità delle persone). Nel periodo storico delle invasioni germaniche e slave nell'Impero Romano, in particolare, la legge Salica graduava le sanzioni per le offese e le lesioni, stabilendo la pena del risarcimento.

Le legislazioni imperiali dei secoli XII e XIII hanno recepito la natura indennitaria delle pene, prevedendo ammende che colpivano il patrimonio del reo accanto a sanzioni di natura corporale e detentiva. Solo nell'epoca statutaria e soprattutto nel XVII-XVIII secolo il diritto ha cominciato ad elaborare un sistema di sanzioni in grado di discriminare i diversi livelli di lesività, secondo criteri che sono confluiti, in forma giuridicamente più rigorosa, nei codici preunitari.

Il quarto capitolo sposta l'attenzione sulla legislazione italiana unitaria, seguendo l'evoluzione del reato di lesioni nel codice Zanardelli e nel successivo codice Rocco. A differenza del codice penale del 1889, il codice attuale richiede, per la punibilità della lesione, una malattia vera e propria, cioè un'alterazione di natura patologica, ipotizzando, invece, nel reato di percosse una violenza fisica che non produca malattia. La legge prevede tre distinte categorie di lesione, secondo il danno prodotto. Sono lesioni volontarie semplici, punite con la reclusione da sei mesi a tre anni, quelle che, senza lasciare reliquati, guariscano in tempo inferiore ai quaranta giorni. Sono lesioni gravi, e punite con la reclusione da tre a sette anni, quelle che o mettano in pericolo la vita della vittima, o producano malattia superiore ai quaranta giorni, o producano l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. Sono infine lesioni gravissime, e punite con la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto derivi una malattia insanabile o la perdita di un senso o di un arto o la sua mutilazione in modo da renderlo inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare o una permanente e grave difficoltà della favella, oppure la deformazione e lo sfregio permanente del viso. Le pene sono aumentate se concorrono determinate circostanze aggravanti, come la qualità delle persone lese (ascendenti o discendenti), l'uso delle armi, del veleno, la premeditazione, ecc. Il legislatore ha previsto, infine, pene graduate (e inferiori rispetto a quelle dolose) in caso di colpa del reo.

Infine, il quinto ed ultimo capitolo prende in considerazione alcune ipotesi rilevanti di lesioni colpose, quali quelle stradali, sportive, in materia antinfortunistica e quelle legate alle pratiche culturali delle mutilazioni genitali femminili. L'obiettivo è quello di definire le caratteristiche di queste lesioni, la normativa di riferimento e il ruolo svolto dal medico legale nell'accertamento della gravità della malattia e della dinamica causale. Rispetto a questa tipologia di reati, infatti, la medicina legale svolge spesso un ruolo di supporto dell'autorità giudicante,

trattandosi di fattispecie complesse e caratterizzate da un ampio ventaglio di manifestazioni patologiche.

CAPITOLO PRIMO

Lesioni personali: cenni medico-legali

1.1 Definizione di lesione personale e struttura del fatto tipico

Il delitto di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., comma 1 stabilisce che "chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo e nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni".

Nel definire malattia si configura non solo la sfera fisica ma anche quella psichica, tale da danneggiare l'incolumità del soggetto nelle sue funzioni anatomiche generali o locali.

Elemento oggettivo della figura criminosa consiste dunque nel causare una lesione da cui deriva una malattia¹. Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che non sia necessaria la violenza cd. fisica per l'individuazione del delitto di lesione personale, in quanto esso può essere commesso mediante violenza morale (si pensi per esempio alle lesioni personali derivanti da mobbing), oppure anche attraverso un'omissione di azione (si immagini il caso di un genitore che, distrattamente, lasci il proprio figlio in auto esponendolo a ipertermia).

Il reato viene iscritto nel titolo XII del libro II del Codice Penale vigente, il quale si pone l'obiettivo di tutelare l'incolumità personale quale integrità psico-fisica del soggetto.

Il reato di lesioni può essere definito come *reato di evento* in quanto, esprime un rapporto di tipo causale tra la condotta delittuosa e l'evento. Il legislatore penale articola in più assetti il termine qui posto di *evento* senza esplicitare il significato, assegnando tale

¹ Di tale concetto e della sua rilevanza si esplicherà nel paragrafo 1.2.

compito all'attività giudiziaria. Tuttavia, sono state elaborate due possibili accezioni del concetto di evento: una concezione di tipo naturalistico e una di tipo giuridico.²

Secondo i sostenitori della prima concezione, l'evento è concepito come alterazione proveniente dal mondo esterno, ed estrinseco alla condotta umana sia da un punto di vista logico sia sotto l'aspetto delle tempistiche giuridiche. Secondo il giurista Francesco Antolisei “*l'evento è l'effetto naturale dell'azione che trovasi contemplato nel modello di reato configurato dal legislatore*”³.

Di conseguenza secondo tale pensiero non tutti i reati necessitano per il loro perfezionamento della sussistenza dell'evento. A titolo di esempio, nel reato di omicidio l'evento è previsto (ovvero la morte del soggetto), mentre nel caso di reato di abuso d'ufficio nessun evento naturalistico è elemento imprescindibile per il compimento del reato (tale crimine viene difatti inserito nei cosiddetti *reati di pura condotta*).

Contrariamente, la concezione di stampo giuridico *individua nell'evento stesso l'offesa all'interesse giuridicamente protetto dalla norma penale*; in tal modo l'evento giuridico si configura come *un'entità concettuale connaturata nella norma*.⁴

Si ritiene altresì doveroso differenziare le lesioni personali *dolose* (art. 582 c.p.) da quelle *colpose* cui l'ordinamento penale dedica una disciplina ad hoc, nell'art. 590 c.p., il cui primo comma afferma “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.” A differenza di quanto disciplinato dal art.582 c.p., in questo caso la lesione si distingue in virtù dell'elemento soggettivo, in quanto il responsabile del reato risponde solo a titolo di colpa.

È innegabile che ciò pone il giudice dinanzi ad un compito assai gravoso nell'accertare l'esistenza di quella volontà che presuppone la natura giuridica del dolo. Si immagini ad esempio il caso in cui un soggetto nell'intento di provocare una data

² F. Antolisei, *L'azione e l'evento nel reato*, Soc. An. Istituto editoriale scientifico, Milano, 1928, 73 ss

³ F. Antolisei, *La disputa sull'evento*, cit.258; ID., *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1963, 166

⁴ Gallo, *Appunti di diritto penale*, cit., 2007, 90; Delitala, *Il “fatto” nella teoria generale del reato*, CEDAM, Padova, 1930, 164; Massari, *Il momento esecutivo del reato*, Yovene, Pisa, 1934, 45

lesione (es. dare manata sul viso), ne cagioni una di gravità maggiore (ledere l'apparato uditivo).

Nonostante non si possa propriamente parlare di *lesione preterintenzionale*, in quanto, nel nostro ordinamento, le uniche fattispecie di delitto preterintenzionale riguardano unicamente l'omicidio (art. 584 c.p.) e l'aborto (legge 22/05/1974 n.194), essa viene ricondotta a tale fattispecie dalla dottrina.

Un ulteriore concetto da sottolineare è il bene tutelato dalla norma ordinamentale, il quale viene a identificarsi con l'espressione di incolumità fisica e psichica del soggetto, che secondo l'ordinamento dottrinale ⁵non coincide con il bene della sola integrità fisica ma con una concezione più ampia di "salute" rilevante costituzionalmente⁶.

Inoltre, è stato di recente formulato l'orientamento secondo cui l'incolumità fisica di una persona deve essere tutelata secondo il principio personalistico, ovvero salvaguardando l'interezza dell'individuo, per quanto riguarda l'aspetto fisico, psichico ed estetico ma anche per ciò che concerne la variabilità che varia da persona a persona.⁷

1.2. Il reato di lesione e il concetto di "malattia"

Uno dei concetti essenziali per individuare il reato di lesioni è quello di 'malattia', ove per essa si intende qualsiasi anomalia dell'organismo a prescindere da alterazioni visibili o vere e proprie lesioni anatomiche. Diviene dunque importante sottolineare come conseguenze che non comportino una rilevante menomazione o riduzione della funzionalità, non diano luogo a malattia e pertanto non possano configurarsi come ipotesi di reato. Per malattia giuridicamente rilevante, così come espresso nell'art. 582 e nell'art. 590 c.p., non si intendono tutte le alterazioni di natura anatomica, ma quelle da cui deriva una menomazione funzionale o un rilevante

⁵ G. Iadecola, *Sul concetto di malattia all'interno delle fattispecie dei delitti contro l'incolumità individuale*, Cass. Pen., 2006, 483

⁶ Nella sentenza n.2437/2008 Giulini, le Sezioni Unite della Cassazione hanno valorizzato la salute del paziente quale bene giuridico tutelato dalla previsione incriminatrice di cui all'art. 582 c.p.

⁷ F. Mantovani, voce Persona (delitti contro la), in Enc. dir., Annali, II, Milano, 2008, 854

processo patologico, anche se non permanente ma che risulti ragguardevole, delle funzioni della struttura organica.

Ciò viene stabilito dalla Corte di Cassazione, sez IV penale, con la sentenza n.22156 del 26 maggio del 2016, la quale fa riferimento all'episodio di un medico radiologo che, non dichiarando la presenza di un'area osteolitica nel peduncolo destro, ha cagionato l'aggravarsi della patologia e di conseguenza al paziente una malattia invalidante per un arco temporale superiore a 40 giorni. All'imputato è stata dunque riconosciuta nella suddetta sentenza colpa generica e specifica avendo egli procurato lesioni personali gravi.

La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato nel corso degli anni che per dichiarare la sussistenza del reato di lesioni personali costituisce malattia qualsiasi tipo di peggioramento, anatomico o funzionale, della persona fisica, anche se esso si presenta come localizzato o circoscritto, non andando a influire sulla completa funzionalità dell'organismo, non rappresentando dunque una lesione di lieve entità. Ad esempio, le contusioni escoriate, che possono essere state causate da una aggressione, costituiscono malattia perché, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16/03/1971, ledendo pur superficialmente il tessuto cutaneo non si esauriscono in una semplice sensazione dolorosa, ma comportano una alterazione patologica dell'organismo.

Tuttavia nonostante l'articolo 582, al comma 2 stabilisca che "se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n.1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa", nell'ambito applicativo sono state inserite come alterazioni anche gli ematomi, ecchimosi, contusioni, escoriazioni e persino graffi.

Tuttavia, spesso, tale interpretazione concettualmente estesa della nozione di malattia viene criticata dalla dottrina dominante, che ritiene sia necessario fare quasi esclusivo riferimento al concetto di malattia in senso medico, ove la qualificazione della

stessa viene indicata come un “processo patologico accompagnato a disturbi funzionali di varia consistenza e diffusione, obiettivamente apprezzabili e capaci di modificarsi”.⁸

Secondo quest’ottica non si può valutare come malattia una semplice variazione anatomica dell’organismo, come ad esempio gli ematomi di piccole dimensioni, le ecchimosi o gli eritemi che derivano da patologie ma che non sono responsabili di nessuna ripercussione sulla normale funzionalità dell’organismo.

Anche la Corte Suprema di Cassazione, a partire dal 1996, è intervenuta in merito al concetto di malattia, conformandosi alle indicazioni della maggior parte della dottrina in materia penale; gli “ermellini” hanno ribadito come il concetto clinico di malattia presupponga come requisito essenziale una notevole perdita di funzionalità.

A titolo di esempio, secondo la sentenza 10643/1996, la Corte di Cassazione, sezione penale, ha escluso il reato di lesioni colpose al chirurgo che aveva provocato una alterazione nella simmetria nel seno della donna la quale aveva subito una operazione di mastoplastica.

Peculiare è il caso in cui la Cassazione, confermando la sentenza d’appello, ha stabilito la configurazione del reato di lesioni personali alla esercente di un negozio di tatuaggi, per avere effettuato un tatuaggio a una minorenni, senza il consenso genitoriale. Il giudice d’appello aveva dunque stabilito che si trattasse di lesioni in quanto il tatuaggio aveva prodotto “un’alterazione delle funzioni sensoriali e protettive della cute”.⁹

1.2.1 La durata della malattia

Il concetto di durata di malattia è strettamente legato al carattere evolutivo della stessa. La situazione che presuppone uno stato di malattia è data dal fatto che l’organismo mette in atto una serie di fenomeni reattivi a difesa del corpo umano e, per

⁸ G. Iadecola, *Una “vexata quaestio” ancora attuale: l’individuazione dell’esatto significato giuridico di malattia quale evento naturalistico del delitto di lesioni personali*, in Riv. It. Med. Leg. 2007, 184 ss.

⁹ Cass. pen., sez V, 17 novembre 2005, n.45345, in Riv. It. Med. Leg., 2007, 177

questo motivo, la durata della malattia dipende dal tempo che ci vuole affinché tali fenomeni lesivi della salute non costituiscano più una malattia invalidante per l'organismo, con il conseguente recupero delle capacità reattive del corpo umano.

Mentre è più agevole stabilire la genesi di uno stato di malattia, è molto più complicato stabilire il momento in cui essa si esaurisce; per determinare la cessazione di uno stato di malattia, sicuramente, aiutano criteri clinici ed empirici come ad esempio la molta esperienza e il buon senso da parte del medico competente.

Ai fini penalistici non viene considerata come fine di una patologia, la conclusione dell'attività biologica della lesione, bensì si deve valutare il recupero funzionale della parte dell'organismo danneggiata, che può avvenire in una fase successiva.

Si considera, quindi, cessata la malattia quando termina l'attività biologica della lesione e vengono recuperate le funzioni della parte di organismo danneggiata dalla lesione. L'arco temporale di durata della malattia assume grande rilievo poiché, a questo aspetto si lega la classificazione della gravità o meno del reato; infatti la lesione personale viene classificata, dalla dottrina medico -legale, *lievissima* quando la malattia non ha una durata maggiore di 20 giorni, *lieve* se non supera i 40 giorni e verrà considerata *gravissima* qualora la malattia venisse considerata non più sanabile o comunque guaribile.

Il fatto che la dottrina medico - legale dia una indicazione così precisa della durata di una malattia, per qualificare la tipologia di lesione, fa sì che i medici, i quali dovranno valutare la lesione subito dal soggetto, facciano una valutazione molto scrupolosa del danno subito dalla persona: è molto importante specificare tale aspetto perché potrebbe capitare che la cessazione della malattia non corrisponda con il momento in cui la persona lesa comincia a recuperare le proprie funzionalità che erano state lese.

1.2.2 Certificazione sanitaria e referto

Dopo avere analizzato un aspetto fondamentale della qualificazione del tipo di lesione, ovvero la durata della malattia, è del tutto evidente come si debba analizzare l'importanza che assume, a livello procedimentale, la *certificazione sanitaria*.

È necessario infatti definire che cosa si intende quando si parla di certificazioni: sia il codice penale sia il codice di procedura penale disciplinano due diverse figure: il *referto* e la *denuncia*.

Il referto, che è da valutare come una notizia di reato vera propria, è considerato l'atto con il quale ogni figura sanitaria, che presta un servizio di pubblica necessità, riferisce all'autorità giudiziaria competente tutti quegli episodi, in cui essa stessa ha messo in campo la propria professionalità, che abbiano le caratteristiche di reati perseguibili d'ufficio.

Il c.p. esplica questo concetto all'art. 365 c.p. affermando che “*chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a 516 euro*”. Questo apposito articolo afferma in maniera chiara e precisa come un soggetto che opera in campo sanitario venga punito, sotto il profilo penale, nei casi in cui ometta di redigere un referto e, di conseguenza, di avvertire l'autorità giudiziaria, se il soggetto afflitto da lesione, presenti delle patologie che potrebbero essere la conseguenza di comportamenti delittuosi, puniti dal codice penale stesso. Inoltre, si specifica come i destinatari di tale obbligo sono, quindi, coloro che esercitano professioni sanitarie, ovvero il medico, il veterinario, l'odontoiatra, il biologo, chi svolge professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, professioni sanitarie riabilitative e professioni tecnico sanitarie.

Come ribadito, quindi, non va dimenticato che la persona adibita alla redazione del referto è un esercente di professione sanitaria e, per tali motivi, ha anche l'obbligo di rispettare dei doveri deontologici di tutela e salvaguardia dell'assistito, prima ancora di quello dell'espletazione di doveri giuridici, secondo quei criteri che sono alla base del

cd. segreto professionale. Per queste ragioni, l'obbligo di redigere il referto non esiste sia quando l'evento si può configurare come una contravvenzione e non delitto (quindi solo per i casi più gravi) sia quando (pur trattandosi lo stesso di delitti) il referto costituirebbe un rischio di procedimento penale per la persona offesa; di conseguenza, solo dopo la redazione del referto da parte dell'operatore sanitario, si potrà aprire un procedimento penale poiché l'autorità giudiziaria, per poter intervenire, deve avere in suo possesso la refertazione necessaria che attesti che la persona offesa ha subito realmente una lesione.

Ovviamente ci sono delle prescrizioni previste dalla legge affinché sussista l'obbligo di referto, fra le quali vi è quella che il fatto si possa configurare come delitto perseguibile d'ufficio, ovvero che non ci sia bisogno della denuncia da parte della persona offesa ma che sia direttamente il P.M. (Pubblico Ministero) ad esercitare l'azione penale; tale possibilità, però, ha ragion d'essere solamente se, dopo una attenta visita medica, l'operatore sanitario, basandosi sulle proprie conoscenze mediche e sulla propria discrezionalità, fosse in grado di stabilire il bisogno o meno del referto.

Che il referto abbia un aspetto del tutto peculiare, lo si può evincere dal dettato dell'art. 344 del c.p.p in cui si afferma che *“chi ha l'obbligo del referto [c.p.365] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.”*; tale articolo mette in evidenza proprio l'obbligatorietà del referto, di cui si disquisiva nella parte precedente.

I delitti in cui si riscontra questa obbligatorietà, da parte degli operatori sanitari, sono ovviamente i delitti contro la vita e l'incolumità personale; ad esempio, per l'argomento che si sta esplicando, le lesioni personali gravissime o gravi (di cui si illustrerà nel prossimo capitolo) e le lesioni colpose gravi o gravissime quando siano frutto di inosservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riassumendo, si può pacificamente affermare che le lesioni che necessitano di referto sono nella maggior parte dei casi quelle dolose (tranne quelle giudicate guaribili entro 20 giorni, sempre che non ricorrano circostanze aggravanti) e quelle che